



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

Ai Dirigenti
 delle Istituzioni scolastiche statali

Ai Coordinatori didattici
 delle Istituzioni scolastiche paritarie

Ai Dirigenti settore scuola_ Comuni

Al Direttore Neuropsichiatria infantile

Al SITO

OGGETTO: TRATTENIMENTO DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

Indicazioni operative

Con riferimento all'oggetto, questo Ufficio-avvalendosi del contributo del gruppo di lavoro costituito da DS Lorella Camporesi, DS Marco Bugli e dott.ssa Franca Berardi, come stabilito in sede di conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici della provincia di Rimini, del 14 febbraio 2017, intende fornire le indicazioni operative da adottarsi nel caso si prospettasse l'ipotesi di trattenimenti di bambini nella scuola dell'infanzia.

PREMESSA

Con nota 14909 del 6/9/2013, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ha ricordato le principali norme di riferimento del tema in oggetto, che si riportano qui di seguito:

- L. 104 del 5/2/1992: Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- L. 53 del 28/3/2003: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione"
- D. Lvo n.76 del 15/4/2005: "Definizione delle norme generali sul diritto- dovere all'istruzione e alla formazione"
- Nota MIUR 4274 del 4/8/2009: Linee- guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"
- Circolare annuale sulle iscrizioni_MIUR
- Direttiva ministeriale 27/12/2012: Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013: Indicazioni operative sulla Direttiva ministeriale 27/12/2012

Dalla lettura di tali norme si evince che:

- gli alunni che compiono 6 anni entro il 31 dicembre entrano in obbligo scolastico;
- l'obbligo si assolve con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria;
- le norme citate non prevedono in maniera espressa alcuna possibilità di posticipi;

Responsabile del procedimento: **Dott.ssa Franca Berardi - Ufficio Studi - Formazione - Esami di Stato - Politiche Giovanili** -
 Tel. 0541-717618 email: berardi.rn@g.istruzione.it; franca.berardi1@istruzione.it



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini*

- la L. 104 prevede la permanenza nella stessa classe, per gli alunni disabili, fino a tre anni, ma questo non può riferirsi alla scuola dell'infanzia, che non rientra nell'obbligo scolastico e non prevede una successione lineare di classi.

Il principio di fondo, opportunamente ricordato dalla Circolare richiamata, è che nel percorso pedagogico- didattico non è il bambino a dover essere “adatto” alla scuola, bensì la scuola a dover creare le condizioni adatte al bambino che apprende, attraverso la personalizzazione espressamente prevista dalla normativa.

La L. 104/92 infatti esclude, con riferimento a principi costituzionali, che le difficoltà di apprendimento possano diventare ostacolo al diritto all'educazione e all'istruzione.

Di conseguenza, il trattenimento alla scuola dell'infanzia – caso che si configura come assolutamente eccezionale in quanto non contemplato dalla normativa vigente, come già ricordato – sembra essere giustificabile solo nell'eventualità in cui il passaggio alla scuola primaria possa risultare in contrasto con il potenziale sviluppo delle capacità del bambino, eventualità che deve essere ampiamente motivata da tutti gli “attori” che a vario titolo concorrono a questa decisione, dopo una seria valutazione non solo della diagnosi del bambino, ma anche delle condizioni concrete in cui il processo educativo si svolge e si svolgerà.

Sembra altresì da escludere qualunque possibilità di trattenimento in assenza di certificazioni ex. L.104.

Indicazioni procedurali

L'eventuale trattenimento di un alunno presso la scuola dell'infanzia deve essere formalmente autorizzato dal Dirigente scolastico e soltanto in presenza di una concorrenza di volontà:

1. **La famiglia** deve esplicitamente condividere la scelta e, in quanto responsabile dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, deve provvedere a fare esplicita e motivata richiesta scritta e firmata da entrambi i genitori per il trattenimento alla scuola presso cui l'alunno risulta iscritto.

2. **I servizi sanitari territoriali** (neuropsichiatria infantile) esprimono una valutazione di tipo specialistico-tecnico circa l'opportunità di rinviare l'inserimento dell'alunno nella classe prima della scuola primaria. Poiché la diagnosi non può considerarsi di per sé sufficiente per motivare il trattenimento (per quanto esposto in premessa), sarà necessario che l'équipe medica dell'ASL che ha rilasciato la diagnosi funzionale per la disabilità produca una relazione favorevole al trattenimento basata su indici prognostici di sviluppo e di apprendimento raggiungibili nell'anno aggiuntivo. In ogni caso, tale relazione costituisce un suggerimento, non sufficiente a giustificare il trattenimento in assenza di quanto previsto ai punti 1 e 3.

3. **Il Collegio Docenti** della scuola di frequenza dell'alunno ha il compito di valutare la richiesta e il parere dei servizi, facendo esprimere il settore della scuola dell'infanzia in merito al trattenimento dell'alunno e il settore della scuola primaria in merito alla procrastinazione del suo inserimento. La valutazione del Collegio quale organo tecnico per gli aspetti didattici dovrà prevedere, in caso di parere favorevole al trattenimento, la predisposizione di uno specifico progetto da parte dei docenti della sezione della scuola infanzia con l'illustrazione degli interventi didattico-pedagogici. La

Responsabile del procedimento: **Dott.ssa Franca Berardi - Ufficio Studi - Formazione - Esami di Stato - Politiche Giovanili** -
Tel. 0541-717618 email: berardi.rn@g.istruzioneer.it; franca.berardi1@istruzione.it



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini*

procedura potrà avvenire in un'unica seduta, nel caso in cui scuola infanzia e scuola primaria appartengano allo stesso Istituto. Nel caso di due Istituti diversi, il Dirigente della scuola dell'infanzia provvederà ad inviare la documentazione del proprio Collegio Docenti al Dirigente della scuola primaria.

4. Il Dirigente scolastico della scuola primaria, a seguito di parere favorevole del Collegio Docenti, produrrà un decreto di trattenimento, dandone comunicazione all'Ufficio Territoriale di competenza, per gli adempimenti relativi alla determinazione dell'organico, all'Amministrazione Comunale, per le necessarie informazioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico e all'eventuale altro Istituto scolastico interessato (qualora la scuola primaria e la scuola dell'infanzia non facciano parte dello stesso Istituto).

Qualora tutta la documentazione sia consegnata al Dirigente scolastico entro la data di chiusura delle iscrizioni, si inviteranno i genitori a non formalizzare l'iscrizione alla classe prima della scuola primaria.

In caso contrario, la famiglia è tenuta a procedere con l'iscrizione alla classe prima e tale iscrizione sarà annullata quando la possibilità di permanenza sarà confermata, secondo la procedura di cui sopra.

In mancanza di autorizzazione alla permanenza, non è possibile accettare l'iscrizione di alunni in obbligo scolastico alla scuola dell'infanzia statale o paritaria.

Il Dirigente
Giuseppe Pedrielli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93

Responsabile del procedimento: **Dott.ssa Franca Berardi - Ufficio Studi - Formazione - Esami di Stato - Politiche Giovanili** -
Tel. 0541-717618 email: berardi.rn@g.istruzione.it; franca.berardi1@istruzione.it